

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO XLVIII

BARI, 19 MAGGIO 2017

n. 58



Leggi e regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

S O M M A R I O

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 18 maggio 2017, n. 10

“Integrazioni dell'articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco naturale regionale ‘Terra delle gravine’)”24994

LEGGE REGIONALE 18 maggio 2017, n. 11

“Regolamento edilizio-tipo”24996

LEGGE REGIONALE 18 maggio 2017, n. 12

“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”24998

LEGGE REGIONALE 18 maggio 2017, n. 13

“Recupero e riutilizzo di eccedenze, sprechi alimentari e prodotti farmaceutici”25002

LEGGE REGIONALE 18 maggio 2017, n. 14

“Norme in materia di riconoscimento, svolgimento, promozione e tutela dell'Attività fisica adattata (AFA) – Modifica e integrazione alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti)” 25008

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 18 maggio 2017, n. 10

“Integrazioni dell’articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco naturale regionale ‘Terra delle gravine’)”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Integrazioni all’articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18

1. All’articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco naturale regionale Terra delle gravine), come modificato dall’articolo 37 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19 e modificato e integrato dall’articolo 1 della legge regionale 21 aprile 2011, n. 6, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

- a) “5 bis - Nell’intento di consentire e promuovere la migliore attività allevatoria, anche nello spirito delle norme regolanti l’attività del Parco, fino alla approvazione del Piano territoriale del Parco naturale regionale “Terra delle Gravine”, e fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, ove più restrittive:
 - a) la limitazione al 20 per cento, di cui al comma 5, rispetto alla preesistente superficie totale, degli interventi di trasformazione e/o ampliamento degli immobili, trova applicazione nella sola zona 1;
 - b) nella zona 2 sono consentiti interventi conformi agli strumenti urbanistici, anche superiori al 20 per cento. Gli interventi di adeguamento tecnologico e/o igienico-sanitario o ampliamento comprendono la realizzazione di nuovi manufatti edilizi (costituenti o meno volume) destinati all’alloggio degli animali e ai relativi servizi, anche riferibili al personale addetto all’attività, al fine di ottemperare alle normative vigenti in materia igienico-sanitaria e del benessere animale, purché gli stessi interventi proposti siano commisurati a un carico di bestiame compatibile con le dimensioni dell’azienda, così da escludere l’ipotesi di allevamento intensivo e volumetricamente contenuti all’interno dei parametri tipici delle zone agricole. Tali manufatti possono essere realizzati anche se non contigui al preesistente centro aziendale, ove ubicato in zona 1 e non costituiscono mutamento della destinazione dei terreni.”;
- b) “5 ter - Ogni modificazione dello stato dei luoghi è subordinata al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui agli articoli 146 e 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).”;
- c) “5 quater - Entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei commi 5 bis e 5 ter, l’Assessorato regionale competente ripерimetra il Parco utilizzando solo confini certi quali strade e muri a secco, al fine di poterne tabellare il perimetro. La ripерimetrazione riguarda solo la zona 2, lasciando al perimetro del parco tutta la zona 1, unitamente alle gravine, solchi gravinali, boschi e relative aree di rispetto.”.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 18 maggio 2017

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 18 maggio 2017, n. 11

“Regolamento edilizio-tipo”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Finalità

1. Le presenti disposizioni regolano il procedimento e i tempi di adeguamento dei regolamenti edilizi comunali al regolamento edilizio tipo e ai relativi allegati recanti le definizioni uniformi, così come recepiti con deliberazione della Giunta regionale, contenuti nell'intesa della Conferenza unificata del 20 ottobre 2016 (Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e i comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380).
2. Il regolamento e i relativi allegati costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali.

Art. 2

Adeguamento Comunale

1. I comuni, con deliberazione di consiglio comunale, devono adeguare i regolamenti edilizi comunali allo schema di regolamento edilizio tipo entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Trascorso il termine perentorio previsto dal comma 1, provvede il responsabile della struttura competente dei comuni interessati entro e non oltre trenta giorni.
3. Trascorso infruttuosamente anche il termine di cui al comma 2, il regolamento edilizio non adeguato cessa di avere effetti nelle parti incompatibili con lo schema di regolamento-tipo.
4. I comuni procedono alla formulazione del regolamento edilizio in conformità con le definizioni uniformi, provvedendo a mantenere invariate le previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti.
5. I comuni possono procedere altresì all'adeguamento delle norme tecniche d'attuazione degli strumenti urbanistici generali vigenti alle definizioni uniformi, mantenendone invariate le previsioni dimensionali. La deliberazione del consiglio comunale non costituisce variante urbanistica e deve essere trasmessa alla competente struttura regionale ai fini della pubblicazione nel Sistema informativo territoriale regionale (SIT).

Art. 3

Norma transitoria

1. Le determinazioni sui procedimenti edilizi faranno riferimento alle disposizioni vigenti al tempo di pre-

sentazione o deposito della pratica edilizia nelle forme previste.

2. Non rientrano nella documentazione indispensabile di cui al comma 1, la documentazione, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, le attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull'autenticità di tali documenti, informazioni e dati, e la mancanza di atti di assenso, comunque denominati, che devono essere resi con il procedimento della conferenza di servizi, anche nella sua forma semplificata o simultanea.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 18 Maggio 2017

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 18 maggio 2017, n. 12

“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art.1

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, sono riconosciuti legittimi i debiti di cui alle seguenti lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k):

- a) il debito fuori bilancio riconosciuto ai sensi della lettera a) comma 1, articolo 73 del d.lgs. 118/2011, derivante dalla sentenza esecutiva del Tribunale di Bari n. 6005/2015, determinata dai contenziosi degli operai forestali assunti dalla Regione Puglia dell’importo complessivo di euro 19.264,54. Al finanziamento del debito di cui alla presente lettera a), si provvede, limitatamente alla sorte capitale, con variazione in diminuzione al bilancio del corrente esercizio di euro 12.159,48 dal capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali”, missione 20, progetto 1, titolo 1 e contestuale variazione in aumento di euro 12.159,48 sul capitolo 4120 “Spese per il pagamento degli operai forestali di cui alla legge regionale n. 9/2000, articolo 19”, missione 9, programma 5, titolo 1; le somme dovute a titolo di interessi e rivalutazione di euro 4.150,35 saranno finanziate con imputazione sul capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi”, missione 1, programma 11, titolo 1, e somme dovute a titolo di spese procedurali di euro 2.954,71 saranno finanziate con imputazione sul capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali” missione 01, progetto. 11, titolo 1;
- b) il debito fuori bilancio riconosciuto ai sensi della lettera a) comma 1, articolo 73, del d.lgs. 118/2011, derivante dalla sentenza n. 1355/2016 del TAR Puglia, dell’importo di euro 1.593,17, pari a euro 1.455,17, al netto della ritenuta d’acconto. Al finanziamento del debito di cui alla presente lettera b), si provvede mediante imputazione della sorte capitale e spese legali pari a euro 1.593,17, euro 1.455,17 al netto della ritenuta d’acconto, alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali”;
- c) i debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi della lettera e), comma 1, articolo 73, del d.lgs. 118/2011, di seguito elencati: delibera di Giunta regionale, incarico numero 1898/2015, contenzioso 866/2015, avvocato interno RO, importo euro 17.128,80, avvocato esterno creditore Latorre Vincenzo; dGr incarico, 1379/2015, contenzioso 304/2012, avvocato interno GI-LB, importo euro 7.137,00, avvocato esterno creditore De Palma Giuseppe, dGr, incarico, 1375/2015, contenzioso 2988/2003, RM, importo euro 13.703,04, avvocato esterno creditore Di Terlizzi Domenico; dGr, incarico, 1368/2016, contenzioso 548/2012, avvocato interno TO, importo euro 12.688,00, avvocato esterno creditore, Persichella Sabino; dGr, incarico, 2049/2015, con-

tenzioso 22/2014, avvocato interno CE, importo euro 42.251,04, avvocato esterno creditore Caputi Jambrenghi Francesco; DGR, incarico, 2167/2014, contenzioso 906/2014, avvocato interno TG importo euro 5.775,67 avvocato esterno creditore Loizzi Angelo; dGr, incarico, 591/2015, contenzioso 1429/2013 avvocato interno CE importo euro 6.572,38, avvocato esterno creditore Lancieri Marco; dGr incarico 592/2015, contenzioso 688/2014 avvocato interno CE importo euro 10.277,28 avvocato esterno creditore Lancieri Marco; dGr incarico 2284/2015, contenzioso 78/2014 avvocato interno CE importo euro 5.755,28 avvocato esterno creditore Grasso Elena; dGr incarico 2357/2015 contenzioso 550/2015 avvocato interno BU importo euro 5.803,78 avvocato esterno creditore Cecchetti Marcello; dGr, incarico, 2358/2015, contenzioso 701/2015 avvocato interno BU importo euro 5.803,78, avvocato esterno creditore Cecchetti Marcello; dGr incarico 1249/2012, contenzioso 398/2012 avvocato interno SC importo 500,00 avvocato esterno creditore Teccia Amalia; dGr 1052/2015 contenzioso 330/2015 avvocato interno GA importo euro 7034,23 avvocato esterno creditore Dentamaro Ida Maria; dGr incarico 1427/2016 contenzioso 1482-4-5-/1999, avvocato interno CO-GI importo euro 9.135,36, avvocato esterno creditore Taronna Raffaele. Al finanziamento della spesa di complessivi euro 149.565,64 inerente i debiti fuori bilancio di cui alla presente lettera c) si provvede, con imputazione alla missione 1; programma 11, titolo 1, sul capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute ai professionisti esterni, relative a liti, arbitrati e oneri accessori ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli Enti soppressi" del Bilancio in corso, previa variazione in diminuzione, in termini di competenza e cassa, di pari importo, del capitolo. 1110091 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali dell'Avvocatura" missione 20, programma 1, titolo 1;

- d) i debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi della lettera e) comma 1, articolo 73, del d.lgs. 118/2011, derivanti dai giudizi: contenzioso 270/10/TO, Tar Puglia Bari, Regione Puglia c/Comune di Cavallino, competenze professionali avv. Salvatore Sangiorgi; cont. 2175/08/SI. ter Suprema Corte di cassazione INPDAP. c/ Regione Puglia competenze professionali avv. Renato Grelle; cont. 4025/00/SI Tribunale di Taranto sig.ra G.A. ed Altri c/ Regione Puglia, competenze professionali avv. Arnaldo Sala; cont. 041/16/CA Mediazione per competenze professionali avv. Andrea Silvestri difensore Regione nel giudizio cont. 822/99/CA c/ C. s.c.a.r.l. dinanzi alla Corte di appello di Bari; per la somma complessiva di euro 48.054,32 compreso gli oneri di legge. Al finanziamento della spesa complessiva di euro 48.054,32 derivante dai debiti fuori bilancio di cui alla presente lettera d) si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti" previa variazione in diminuzione sia in termini di competenza che di cassa, di pari importo, della missione 20, programma 1, titolo 1, capitolo 1110091 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali dell'Avvocatura";
- e) il debito riconosciuto ai sensi della lettera a) comma 1, articolo 73, del d.lgs. 118/2011, relativo alla sentenza esecutiva Corte d'appello di Lecce, n. 553 depositata il 7 giugno 2016. Liquidazione somme per risarcimento danni, rivalutazione, interessi e spese del giudizio per complessivi euro 863.042,97. Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente lettera e) si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, Piano dei conti finanziario 1.10.05.04, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali", codice UE 08, CRA 66.03 per euro 2.937,73; missione 1, programma 11, Piano dei Conti Finanziario 1.10.05.04, capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi", codice UE 08, CRA 66.03, per euro 1.096,71; missione 13, programma 4, Piano dei conti finanziario 2.4.17.01, capitolo 771105 "Ripiano disavanzi sanitari esercizi 2000 e precedenti, ivi compresi quelli relativi alla Gestione Liquidatoria 1994 e retro per la quota di disavanzo non garantita dallo Stato (II.rr. n. 14/2001, n. 32/2001, n. 7/2002, n. 22/2002, articolo 4)" per euro 859.008,53, codice UE 08, CRA 61.06;
- f) il debito fuori bilancio riconosciuto ai sensi della lettera a) comma 1, articolo 73 del d.lgs. 118/2011, derivante dalla sentenza n. 4138/2016, del Tribunale ordinario di Palermo, dell'importo di euro 9.373,38. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera f) si provvede, mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali";

- g) il debito fuori bilancio riconosciuto ai sensi della lettera a) comma 1, articolo 73 del d.lgs. 118/2011, derivante dall'atto di pignoramento presso terzi fino ad assegnazione delle somme su sentenza n. 4365/2015 del Tribunale di Taranto, Sezione lavoro, R.G.E. n. 1891/2016, relativo alla regolarizzazione carte contabili, provvisori d'uscita n. 2, 3 e 4 luglio 2017, per un ammontare complessivo di euro 1.837,40. Al finanziamento del debito di cui alla presente lettera g) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3025 "Differenze retributive personale di comparto a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari" per euro 994,02; con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 "Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge" per euro 843,38 per interessi e spese legali comprensive di accessori di legge, che presenta la dovuta disponibilità;
- h) i debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi della lettera a) comma 1, articolo 73, del d.lgs. 118/2011, derivanti dai decreti ingiuntivi numeri: 247/2012, 260/2012, 263/2012, 264/2012, 268/2012, 269/2012, 281/2012, 282/2012, 316/2012, 319/2012, 320/2012, 323/2012, 324/2012, 394/2012, 395/2012, 397/2012, 399/2012, 415/2012, 416/2012, 417/2012, 418/2012, 419/2012, 420/2012, 421/2012, 422/2012, 423/2012, 445/2012, 448/2012, 452/2012, 455/2012, 510/2012, 512/2012, 513/2012, 516/2012, 517/2012, 518/2012, 594/2012, 905/2012, 933/2012, 966/2012, emessi dal Giudice di pace di Ginosa e dai successivi atti di precetto notificati l'8 settembre 2016, dell'importo complessivo di euro 46.253,48. Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui alla lettera h) si provvede, con imputazione ai pertinenti capitoli del bilancio corrente, capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi" bilancio 2017, missione 1, programma 11, titolo 1, importo euro 12.735,59, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali", bilancio 2017, missione 1, programma 11, titolo 1, importo euro 33.517,89;
- i) i debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi della lettera a) comma 1, articolo 73, del d.lgs. 118/2011, derivanti dalle sentenze numeri 186/2007, 187/2007, 94/2007, 95/2007, 96/2007, 97/2007, 98/2007, 99/2007, 100/2007, 101/2007, 102/2007, 103/2007, 104/2007, 105/2007, 106/2007, 107/2007, 108/2007, 109/2007, 110/2007, 111/2007, 113/2007, 114/2007, 115/2007, 116/2007, 139/2007, 140/2007, 141/2007, 142/2007, 143/2007, 144/2007, 146/2007, 147/2007, 148/2007, 149/2007, 150/2007, 151/2007, 152/2007, 153/2007, 154/2007, 155/2007, 157/2007, 158/2007, 159/2007, 180/2007, 189/2007, 190/2007, 194/2007, 198/2007, 201/2007, 205/2007, 206/2007, Giudice di pace di Gravina di Puglia dell'11 febbraio 2007, 10 febbraio 2007, 13 febbraio 2007, e conseguente atto di transazione come da dGr 1052/2016, esecutiva, dell'importo complessivo di euro 54.491,01. Al finanziamento della spesa, di cui alla presente lettera i) si provvede, mediante imputazione al bilancio del corrente esercizio per la sorte capitale pari a euro 32.753,20 si provvederà previa variazione in diminuzione della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 e contestuale variazione in aumento della missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 114055 "Trasferimenti ad operatore in attuazione delle leggi 590/1981, 198/1985, 286/1989 per la siccità 1988/1989" per pari importo e imputazione della medesima sorte capitale alla missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 114055; per le spese legali e procedurali pari a euro 21.737,81, alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali";
- j) il debito fuori bilancio riconosciuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011 dell'importo totale di euro 36.237,77, derivante dal decreto ingiuntivo n. 1308 del 28 luglio 2016 emesso dal Tribunale di Taranto, terza Sezione civile". Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui alla lettera j) si provvederà, per la sorte capitale pari ad euro 33.533,00 mediante imputazione alla missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 111137 "Contributo sulle spese di estirpazione e distruzione delle piante e/o lotti infetti da CTV a seguito di ingiunzione di abbattimento. (articolo 7, comma 1, l.r. 20/2005)" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2017; imputando alla missione 1, programma 11, titolo 1, la somma pari a euro 492,34 sul capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi" la somma pari a euro 2.212,43, sul capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti spese

procedimentali e legali”;

- k) il debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, per l'importo complessivo di euro 571.204,00, relativo all'acquisizione di servizi in assenza di relativo impegno di spesa, inerente l'esercizio delle attività istituzionali dell'Osservatorio fitosanitario, Sezione osservatorio fitosanitario, anno 2015/2016”; creditore IAMB titolo “Monitoraggio organismi da quarantena diversi dal CTV (anno 2015)” euro 176.440,00 capitolo 111031; CRSFA, titolo “Conduzione centro di certificazione materiale moltiplicazione vegetale (giugno 2015-giugno 2016) euro 160.000,00, capitolo 111033; creditore IAMB, titolo Effettuazione Analisi Xylella fastidiosa ELISA (anno 2015), euro 46.170,00, capitolo 111039; creditore CNR titolo ‘Effettuazione Analisi Xylella fastidiosa PCR (anno 2015)’ euro 29.484,00 capitolo 111041; creditore CRSFA titolo “Effettuazione Analisi Xylella fastidiosa ELISA (anno 2015)”, euro 97.610,00, capitolo 111044; creditore DISSPA titolo “Conduzione centro di Premoltiplicazione (giugno 2015-giugno 2016)” euro 61.500,00, capitolo 111045. Per un totale di euro 571.204,00. Al finanziamento della spesa complessiva di cui alla presente lettera k), si provvede, mediante imputazione al bilancio del corrente esercizio come di seguito indicato: missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 111031 “Spese per l'attività del servizio fitosanitario regionale, anche in convenzione con enti di ricerca, per monitoraggio e controllo malattie da quarantena e certificazione materiale vivaistico (d.lgs. 536/92) trasferimenti correnti al resto del mondo” a favore dell'Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari, con sede a Valenzano, Via Ceglie n. 9, codice fiscale n. 93047470724 importo di euro 176.440,00; misura 16, programma 1, titolo 1, capitolo 111033, “Spese per attività del Servizio fitosanitario regionale anche in convenzione con enti di ricerca per il monitoraggio e controllo malattie da quarantena e certificazione materiale vivaistico (d.lgs 536/1992)” a favore di Centro Ricerca Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia” denominato “CRSFA”, Via Cisternino, 281, 70010 Locorotondo partita IVA 04563060724, importo euro 160.000,00; misura 16, programma 1, titolo 1, capitolo 111039 “Interventi urgenti per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del batterio da quarantena Xylella fastidiosa. Trasferimenti correnti al resto del mondo” a favore dell'Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari, con sede a Valenzano, Via Ceglie n. 9, codice fiscale n. 93047470724, importo euro 46.170,00; misura 16, programma 1, titolo 1, capitolo 111041, “Interventi urgenti per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del batterio da quarantena Xylella fastidiosa trasferimenti correnti ad amministrazioni centrali” a favore del CNR, UOS Bari, Istituto per la Protezione sostenibile delle piante codice fiscale 80054330586, partita IVA 02118311006, Via Amendola n. 165/A, importo euro 29.484,00; missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 111044 “Interventi urgenti per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del batterio da quarantena Xylella fastidiosa- Acquisto altri servizi” a favore di Centro Ricerca Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia” denominato “CRSFA”, Via Cisternino, 281, 70010 Locorotondo partita IVA n. 04563060724, importo euro 97.610,00; missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 111045 “Spese per attività del Servizio fitosanitario regionale anche in convenzione con enti di ricerca per il monitoraggio e controllo malattie da quarantena e certificazione materiale vivaistico (d.l.gs 536/1992) trasferimenti correnti ad amministrazioni locali” a favore del Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti l'Università degli studi di Bari, con sede in Bari, Via G. Amendola n. 165/A, codice fiscale n. 80002170720, partita IVA n. 01086760723 importo 61.500,00.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 18 Maggio 2017

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 18 maggio 2017, n. 13

“Recupero e riutilizzo di eccedenze, sprechi alimentari e prodotti farmaceutici”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Finalità

1. La Regione Puglia, al fine di tutelare le fasce più deboli della popolazione e incentivare la riduzione degli sprechi, riconosce, valorizza e promuove l'attività di solidarietà e beneficenza finalizzata al recupero e alla redistribuzione delle eccedenze alimentari e dei prodotti farmaceutici in favore delle persone in stato di povertà o grave disagio sociale.
2. La Regione Puglia valorizza e promuove altresì le azioni finalizzate al recupero e alla redistribuzione degli sprechi alimentari da destinare al consumo umano e animale.
3. Gli interventi e gli obiettivi della legge, concretamente declinati sul territorio regionale, in coerenza con le iniziative nazionali e comunitarie in materia di contrasto alla povertà alimentare, mirano a sensibilizzare le comunità locali e il sistema economico regionale per un pieno recepimento delle finalità di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi), al fine di:
 - a) ridurre l'impatto ambientale causato dai rifiuti alimentari e dai farmaci scaduti, attraverso il recupero e la redistribuzione delle eccedenze e la riduzione della quantità dei rifiuti, in chiave di realizzazione di un'economia circolare che recuperi i beni non consumati e li redistribuisca un'ottica solidale;
 - b) contribuire alle attività di informazione e sensibilizzazione degli operatori del settore alimentare e farmaceutico e dei consumatori;
 - c) coordinare l'attività di tutti i portatori di interessi coinvolti nella distribuzione alimentare e farmaceutica;
 - d) promuovere la creazione e la diffusione di modelli di partenariato attraverso la promozione di accordi di collaborazione tra gli operatori del settore alimentare e farmaceutico e i soggetti donatori;
 - e) coordinare le attività di controllo delle diverse fasi di contrasto allo spreco, anche in collaborazione con le aziende sanitarie, per assicurare il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto;
 - f) promuovere l'utilizzo trasparente delle eccedenze alimentari e dei prodotti farmaceutici, anche tramite la loro tracciabilità, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 16 della l. 166/2016.

Art. 2

Eccedenze e sprechi alimentari

1. Sono considerate eccedenze alimentari:
 - a) le derrate alimentari in perfetto stato di conservazione non idonee alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, nonché per prossimità alla data di scadenza, nonché le

- eccedenze alimentari invendute dalla grande distribuzione, ma perfettamente commestibili;
- b) i prodotti agro-alimentari invenduti e destinati all'eliminazione del circuito alimentare;
 - c) i prodotti agricoli non commercializzati da imprenditori agricoli singoli o associati, da organizzazioni di produttori, da associazioni di organizzazioni di produttori agricoli, per crisi o ritiri dal mercato;
 - d) i pasti non serviti dagli esercizi di ristorazione e della somministrazione collettiva, perfettamente commestibili;
 - e) gli alimenti confiscati idonei al consumo umano e animale.

2. Sono considerati sprechi alimentari i prodotti riconducibili alle tipologie elencate nel comma 1, ancora commestibili e potenzialmente destinabili al consumo umano o animale e che, in assenza di un possibile uso alternativo, sono destinati a essere smaltiti.

Art. 3

Soggetti attuatori

1. La Regione, per il raggiungimento delle finalità della presente legge si avvale dei seguenti soggetti:

- a) i comuni associati in ambiti territoriali sociali, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), che abbiano promosso nei rispettivi sistemi integrati di interventi e servizi sociali specifiche azioni per il contrasto delle povertà estreme e per il pronto intervento sociale, anche in partenariato con le organizzazioni senza scopo di lucro presenti nei rispettivi territori;
- b) enti privati costituiti per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale anche mediante lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, quali a titolo esemplificativo le fondazioni, le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato e di promozione sociale, che operano nell'area del contrasto alle povertà e al grave disagio sociale;
- c) le imprese produttrici che perseguono interventi di responsabilità sociale di impresa in favore della lotta allo spreco alimentare;
- d) le imprese distributrici e del commercio al dettaglio che perseguono interventi di responsabilità sociale di impresa in favore della lotta allo spreco alimentare;
- e) imprenditori agricoli singoli o associati, organizzazioni di produttori agricoli, associazioni di organizzazioni di produttori agricoli;
- f) gli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità.

2. I soggetti attuatori indicati al comma 1, nell'attività di recupero e redistribuzione di eccedenze e sprechi alimentari, garantiscono le procedure di sicurezza alimentare previste dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti.

3. Gli imprenditori agricoli singoli o associati, le organizzazioni di produttori agricoli, le associazioni di organizzazioni di produttori agricoli garantiscono che il prodotto offerto risulti conforme alle norme sulla commercializzazione degli ortofruttili freschi per i prodotti di cui a norma specifica, come anche per quelli a norma generale.

Art. 4

Tavolo regionale di coordinamento per la lotta allo spreco alimentare

1. La Regione Puglia, al fine di promuovere modelli di consumo e di acquisto di generi alimentari improntati a criteri di solidarietà e di sostenibilità, nonché di incentivare il recupero e la redistribuzione per fini di beneficenza, promuove campagne regionali di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle imprese coinvolte.
2. La Regione Puglia provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, alla costituzione di un Tavolo di lavoro con i rappresentanti degli Assessorati regionali alle risorse agroalimentari e al welfare, di ANCI Puglia, del Forum terzo settore e con i rappresentanti di tutti gli enti e gli organismi caritativi, di cui all'articolo 3, lettera b), iscritti nell'Albo istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ai fini dell'assegnazione dei prodotti alimentari, coordinato congiuntamente dall'Assessorato al welfare e dall'Assessorato alle risorse agroalimentari, al fine di assicurare il pieno raccordo operativo tra le iniziative riconducibili alle finalità della legge e gli interventi per il pronto intervento sociale e il contrasto alle povertà attivati dai comuni in ciascun Ambito territoriale sociale di cui all'articolo 5 della l.r. 19/2006.
3. Al fine di sostenere e accelerare l'attuazione delle iniziative proposte dal Tavolo di cui al comma 2, la Regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sottoscrive accordi o protocolli d'intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori del settore alimentare e con gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), per favorire la cessione gratuita di prodotti alimentari invenduti.
4. Il Tavolo di cui al comma 2, rimane in carica per la durata della legislatura regionale e si riunisce almeno due volte l'anno, ogni volta che gli Assessorati competenti lo ritengono necessario, entro quindici giorni dalla richiesta motivata di almeno tre componenti. La partecipazione al Tavolo non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.
5. Le attività del Tavolo sono rese pubbliche sulla piattaforma solidale di cui all'articolo 5, comma 2, e costituiscono oggetto di una relazione annuale alle competenti Commissioni consiliari permanenti.

Art. 5

Interventi

1. Per conseguire le finalità di cui all'articolo 1, la Regione Puglia favorisce lo sviluppo delle sinergie con le risorse e gli interventi finanziati a valere sui fondi strutturali, con programmi nazionali e regionali, e promuove l'integrazione di detti interventi nelle reti locali per il pronto intervento sociale e il contrasto alle povertà estreme attivati nei singoli ambiti territoriali sociali. La Regione può, inoltre, prevedere procedure non competitive per l'assegnazione, agli ambiti territoriali sociali di cui all'articolo 5 della l.r. 19/2006, dei fondi necessari per lo svolgimento, mediante i soggetti attuatori di cui all'articolo 3 della presente legge, comunque individuati nel rispetto della normativa vigente, delle seguenti attività:
 - a) recupero, stoccaggio e redistribuzione di eccedenze alimentari e farmaceutiche e sprechi alimentari in favore delle persone in stato di povertà e di grave disagio sociale;
 - b) recupero e redistribuzione degli sprechi alimentari non idonei al consumo umano per il sostegno vitale di animali e per la destinazione ad autocompostaggio o a compostaggio di comunità con metodo aerobico;
 - c) sviluppo di progetti, proposti e realizzati dai soggetti attuatori di cui all'articolo 3, oltre che dalle istitu-

zioni scolastiche di ogni ordine e grado, aventi come finalità l'educazione e la sensibilizzazione per la diffusione di una corretta cultura della nutrizione, del consumo responsabile, della lotta allo spreco, della condivisione del cibo (c.d. food sharing) e di altre forme innovative di recupero e diffusione delle eccedenze alimentari, nonché aventi a oggetto la formazione degli operatori anche al fine di garantire le corrette prassi gestionali nella filiera di recupero, raccolta e distribuzione di cibo ai fini di solidarietà sociale;

- d) acquisto di beni e servizi utili a una efficiente attività di recupero, conservazione e distribuzione dei beni che costituiscono eccedenze alimentare e farmaceutiche o spreco alimentare;
- e) allestimento di sedi per lo stoccaggio e la distribuzione di eccedenze alimentari e farmaceutiche e sprechi alimentari in favore dei soggetti indicati all'articolo 3, comma 1, lettera a), ivi comprese le strutture per la conservazione del prodotto fresco comprensive anche della dotazione di celle frigo. Lo stoccaggio e la distribuzione dei medicinali avviene nel rispetto delle disposizioni in materia di raccolta di medicinali non utilizzati di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE), come modificato e integrato dall'articolo 15 della l. 166/2016;
- f) costituzione di reti locali tra soggetti attivi riconosciuti nei settori dell'agroalimentare e del terzo settore.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge la Regione Puglia promuove e sostiene iniziative per lo sviluppo e l'implementazione di sistemi informatici, applicazioni e/o piattaforme web finalizzati ad agevolare le attività di recupero e redistribuzione di eccedenze e sprechi alimentari.

3. Negli appalti per l'affidamento di servizi di ristorazione collettiva gestiti dalla Regione Puglia o da enti dalla stessa controllati sono previsti criteri preferenziali a favore delle imprese che garantiscono il minore volume di sprechi alimentari e/o il loro recupero per il consumo umano o animale o per la destinazione ad autocompostaggio o a compostaggio di comunità con metodo aerobico.

4. Nei propri bandi per l'affidamento dei servizi di ristorazione collettiva i comuni e gli altri enti locali prevedono criteri preferenziali per le imprese che garantiscono il minore volume di sprechi alimentari e/o il loro recupero per il consumo umano o animale o per la destinazione ad autocompostaggio o a compostaggio di comunità con metodo aerobico.

5. Nell'ambito delle proprie competenze, e senza oneri a carico del bilancio regionale, la Regione Puglia promuove accordi di collaborazione per la cessione di generi alimentari tra le aziende del settore alimentare, della grande distribuzione organizzata, della ristorazione collettiva e gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).

6. La Regione Puglia promuove iniziative di condivisione di alimenti tra cittadini singoli o organizzati in gruppi (c.d. food sharing) e le attività e iniziative volte alla salvaguardia dell'ambiente, contro le esternalità negative generate dalle eccedenze e dagli sprechi alimentari.

Art. 6

Riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera e-bis), del dl. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014,

n. 68 e successivamente dall'articolo 1, comma 27, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dall'articolo 17, comma 1, della legge 19 agosto 2016 n. 166, per i soggetti attuatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) della presente legge, i comuni possono prevedere, con proprio regolamento, un coefficiente di riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.

2. Le eccedenze alimentari non idonee al consumo possono essere cedute per il sostegno vitale di animali e per la destinazione ad autocompostaggio o a compostaggio di comunità con metodo aerobico. Ai sensi dell'articolo 1, comma 659, della l. 147/2013, come integrato dall'articolo 36, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, i comuni possono prevedere, con proprio regolamento, riduzioni della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti a favore delle aziende operanti nel settore della produzione e della distribuzione degli alimenti che provvedono all'istallazione di compostiere per il compostaggio locale degli scarti organici prodotti dalle stesse.

3. I comuni possono prevedere, ai sensi dell'articolo 1, comma 659, della l. 147/2013, come integrato dall'articolo 36, comma 1, della l. 221/2015, con proprio regolamento, riduzioni della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti per le attività di produzione e distribuzione di beni alimentari che comprovino l'implementazione di interventi per la riduzione a monte degli sprechi alimentari, anche attraverso processi innovativi nelle tecniche di produzione, nelle infrastrutture e nei processi di trasformazione e imballaggio.

Art. 7

Accordi con il settore della ristorazione

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della l. 166/2016, al fine di ridurre gli sprechi alimentari nel settore della ristorazione, nonché di concorrere al raggiungimento degli obiettivi del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, la Regione Puglia stipula, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, accordi o protocolli d'intesa per promuovere comportamenti responsabili e pratiche virtuose volte a ridurre lo spreco di cibo e per dotare gli operatori della ristorazione di contenitori riutilizzabili, realizzati in materiale riciclabile o biodegradabile, idonei a consentire ai clienti l'asporto dei propri avanzi di cibo.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono rese note sulla piattaforma solidale di cui all'articolo 5, comma 2, e nel sito internet dei comuni interessati.

Art. 8

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta ogni due anni, entro il mese di marzo dell'anno successivo al biennio di riferimento, una relazione dettagliata che descrive, in particolare:

- a) le attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e farmaceutiche che sono state realizzate, quali esiti hanno prodotto e in quale misura i finanziamenti erogati hanno contribuito al raggiungimento dei risultati;
- b) in quale misura le iniziative realizzate hanno soddisfatto il fabbisogno;

- c) quali degli interventi di cui all'articolo 5 e quali iniziative sono state realizzate, quale è stato il loro grado di diffusione sul territorio e il livello di partecipazione raggiunto;
- d) il contributo dei soggetti attuatori nella realizzazione degli interventi, con indicazione della quantità delle eccedenze alimentari raccolte e redistribuite;
- e) l'entità degli oneri finanziari connessi all'attuazione della presente legge;
- f) le eventuali criticità emerse nell'applicazione della presente legge.

3. La relazione prevista dal comma 2 e gli eventuali atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale e sulla piattaforma solidale di cui all'articolo 5, comma 2.

Art. 9

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui all'articolo 5, nell'ambito della missione 12, programma 4, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2017, in termini di competenza e cassa, di euro 600 mila con prelevamento del predetto importo dal fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, missione 20, programma 3, titolo 1.

2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà nei limiti degli stanziamenti previsti nelle leggi di bilancio.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 18 maggio 2017

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 18 maggio 2017, n. 14

“Norme in materia di riconoscimento, svolgimento, promozione e tutela dell’Attività fisica adattata (AFA) – Modifica e integrazione alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti)”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina il riconoscimento e lo svolgimento dell’Attività fisica adattata (AFA), nonché la sua promozione e la tutela del suo esercizio.

Art. 2

Riconoscimento dell’Attività fisica adattata - Modifica e integrazione alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33

1. All’articolo 1-bis della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33, (Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti), come inserito dall’articolo 3 della legge 19 novembre 2012, n. 32, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) sport e attività fisico motorie: qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o meno, abbia come obiettivo la formazione, l’educazione, l’espressione, il miglioramento degli stili di vita e della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali, anche per il conseguimento di risultati competitivi;
- b) attività fisica adattata: ogni attività fisica o sportiva che può essere praticata da individui limitati nelle loro capacità fisiche e mentali o da alterazioni delle grandi funzioni. L’attività fisica adattata si rivolge sia a soggetti con bisogni educativi speciali e sociali che a persone affette da patologie croniche non trasmissibili in condizioni cliniche stabili. Comprende le attività fisiche e/o sportive proposte attraverso differenti modalità organizzative e strategie didattiche, finalizzate alla prevenzione, al ri-adattamento, ri-funzionalizzazione, alla post-riabilitazione, rieducazione ed educazione delle persone con bisogni speciali e diversamente abili e/o anziane;
- c) impianto sportivo: qualsiasi spazio attrezzato, all’aperto o al chiuso, preposto allo svolgimento di attività di natura principalmente sportiva;
- d) area sportiva attrezzata: qualsiasi area, anche non espressamente destinata all’uso sportivo, purché dotata di attrezzature o spazi adeguati alle esigenze della pratica sportiva;
- e) attrezzature tecnico-sportive fisse e mobili: attrezzature necessarie allo svolgimento dell’attività sportiva, ivi compresi gli ausili sportivi funzionali all’espletamento dell’attività sportiva da parte di cittadine e cittadini disabili.”.

2. Ai fini della presente legge l’acronimo “AFA” ha il significato di “Attività fisica adattata”.

Art. 3

Ambiti di intervento dell'Attività fisica adattata

1. L'AFA mira a raggiungere l'obiettivo di ricondizionare lo stato di salute individuale al termine della riabilitazione, combattere l'ipomobilità, favorire la socializzazione e promuovere stili di vita più corretti per la prevenzione secondaria e terziaria della disabilità.
2. L'AFA è svolta negli abituali luoghi di socializzazione, deputati ad attività fisica o sportiva, in piscine e palestre, ed è impartita da personale specializzato.
3. I percorsi di AFA non sono compresi nei livelli essenziali di assistenza assicurati dal Servizio sanitario regionale.

Art. 4

Esclusioni

1. Sono esclusi da tutti i programmi AFA i soggetti con instabilità clinica nonché con sintomatologia acuta o post acuta aggredibili con programmi di cura e riabilitazione per i quali la risposta è esclusivamente sanitaria.
2. I programmi di Attività fisica adattata non possono sostituire, in alcuna maniera, la presa in carico individuale, capace di adattarsi ai differenti periodi di riacutizzazione dei problemi di salute.

Art. 5

Ruolo della Giunta regionale e predisposizione del "Regolamento AFA"

1. Le modalità e i criteri per l'accesso, la prescrizione, l'erogazione, la definizione dei costi, la verifica della sicurezza e della qualità dei programmi AFA, nonché per il rilascio e il rinnovo della certificazione regionale di "Palestra etica", sono esplicitati dalla Giunta regionale con proprio regolamento.
2. Il regolamento di cui al comma 1, denominato "Regolamento AFA", è pubblicato sui siti web della Regione e delle aziende sanitarie locali e deve indicare, oltre alle modalità e ai criteri di cui al medesimo comma 1, i livelli di funzionalità motoria minimi necessari per partecipare ai programmi AFA e il ruolo delle aziende sanitarie locali nella promozione dell'AFA tra la propria popolazione.

Art. 6

Responsabili tecnici e istruttori

1. Per lo svolgimento dell'AFA, le strutture sedi di erogazione dei relativi programmi impiegano, in qualità di responsabile tecnico, un laureato magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (classe di laurea LM 67) o un laureato in Scienze e tecniche dello sport (classe di laurea LM 68) o in discipline equipollenti.

Art. 7

Costi del programma AFA

1. La quota di riferimento per la partecipazione a ciascuna tipologia di programma AFA è definita secondo

i criteri e le modalità stabiliti nel “Regolamento AFA” di cui all’articolo 5 ed è valida per tutte le sedi di svolgimento. La detta quota è posta a carico degli assistiti in quanto i programmi AFA non sono compresi nei livelli essenziali di assistenza assicurati dal Servizio sanitario regionale.

Art. 8

Rinnovo e verifica della certificazione di “Palestra etica”



1. La certificazione di “Palestra etica” ha durata un anno e, affinché possa essere mantenuta, deve essere rinnovata secondo le modalità e i termini stabiliti nel “Regolamento AFA” di cui all’articolo 5.
2. Alla Regione Puglia e alle aziende sanitari locali territorialmente competenti è riservata, in ogni momento e senza alcun preavviso, la facoltà di effettuare ispezioni e controlli all’interno delle “Palestre etiche” al fine di verificare la sussistenza o la permanenza dei requisiti e delle condizioni richieste per il rilascio e il mantenimento della certificazione di “Palestra etica” in capo ai soggetti titolari delle strutture sedi di svolgimento dei programmi AFA, nonché in capo ai responsabili tecnici e agli istruttori impiegati nel loro svolgimento.
3. La verifica dell’inosservanza delle prescrizioni contenute nel “Regolamento AFA” o dell’inesistenza anche di una sola delle condizioni richieste per il rilascio e il mantenimento della certificazione di “Palestra etica”, comporta l’irrogazione delle sanzioni previste nel “Regolamento AFA” che, nei casi più gravi, potranno consistere nella cancellazione della struttura sede di erogazione dell’Attività fisica adattata dall’elenco delle “Palestre etiche” e il conseguenziale divieto di utilizzo, in qualsiasi forma e maniera, della certificazione di “Palestra etica” da parte del suo titolare.
4. La successiva violazione del divieto di utilizzo della certificazione di “Palestra etica” di cui al comma 3, comporta l’irrogazione nei confronti dei trasgressori di una sanzione amministrativa pecuniaria il cui ammontare è determinato nel “Regolamento AFA” di cui all’articolo 5.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 18 maggio 2017

MICHELE EMILIANO



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott.ssa Antonia Agata Lerario**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
GrafiSystem s.n.c. - 70026 Modugno (Ba)